

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 21 aprile 2004

che modifica la direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 settembre 1991
degli Stati membri in materia di provvedimenti da adottare con
di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti
destinati a essere utilizzati su strade

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione, in data 11 settembre 2003,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, in data 15 ottobre 2003,
deliberando secondo la procedura, di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 settembre 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ha stabilito un quadro di riferimento per la protezione dell'ambiente e della salute umana contro l'inquinamento causato dalle acque reflue urbane.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Consiglio del 25 ottobre 2003, concernente la protezione dell'ambiente e della salute umana contro l'inquinamento causato dalle acque reflue urbane, ha modificato la direttiva 91/271/CE.
- (3) Tecnologie di trattamento delle acque reflue urbane, che consentono di ridurre il consumo di energia e di ridurre le emissioni di gas serra, sono disponibili e possono essere applicate su scala industriale.
- (4) Per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di gestione delle acque reflue urbane, è necessario stabilire norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane, in base alle norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane (EN 12566-1) del 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe.
- (5) È necessario stabilire norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane, in base alle norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane (EN 12566-1) del 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe.
- (6) È necessario stabilire norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane, in base alle norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane (EN 12566-1) del 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe.
- (7) È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazione delle acque reflue urbane.
- (8) Il presente regolamento stabilisce norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane, in base alle norme tecniche armonizzate per le apparecchiature di trattamento delle acque reflue urbane (EN 12566-1) del 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe.

G U C .

G U 2004/26/CE del 21 aprile 2004

Parere del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente la proposta della Commissione di modificare la direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 settembre 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in materia di provvedimenti da adottare con di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti destinati a essere utilizzati su strade.

G U L 59 del 27.2.2004, pag. 1. Direttiva modificata a partire dalla direttiva 28/CE (G U 3 del 12.2.03 pag. 8).